

Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 4645/2016

PROCEDURA VAS/ValSAT
art. 5 LR 20/2000

Istruttoria di VAS/ValSAT sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) redatti in forma associata fra i Comuni dell'Area Bazzanese.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con comunicazione del 13/01/2017 in atti al PGB0/2017/1113, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha trasmesso gli elaborati della Variante al PSC e al RUE indicata in oggetto, adottati dai Comuni dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese con le D.C.C. n. 99/2016 e n. 100/2016 (Comune di Monte San Pietro), n. 122/2016 e n. 123/2016 (Comune di Valsamoggia) e n. 89/2016 e n. 90/2016 (Comune di Zola Predosa) e ha comunicato che il periodo di deposito va dal 12/01/2017 al 12/03/2017;
- in risposta a nota della Città metropolitana del 24/02/2017, con comunicazione del 11/04/2017 in atti al PGB0/2017/8075 l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha trasmesso le attestazioni di avvenuto deposito degli atti delle Varianti, le Valutazioni espresse dalle Amministrazioni e dai Soggetti competenti in materia ambientale e la Relazione geologica e sismica per l'intervento previsto in via Irma Bandiera (ATP Centro cinofilo) e ha comunicato che, da una prima ricognizione delle osservazioni pervenute non si riscontrano osservazioni pertinenti al documento di Valsat-VAS, ritenendo pertanto di non inoltrarle;
- in data 3/05/2017 con nota in atti al PGB0/2017/9657, la Città metropolitana ha dato avvio, con decorrenza dalla data del 12/04/2017, al procedimento di formulazione di riserve, da concludersi entro il giorno 12/06/2017 (60 giorni, ai sensi degli artt. 32-bis e 33, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.);
- In data 3/05/2017 con nota in atti al PGB0/2017/9659, la Città metropolitana ha richiesto ad ARPAE SAC la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato entro la data del **26/05/2017**;
- la Città metropolitana provvede con un unico atto del Sindaco metropolitano ad esprimere le riserve ai sensi degli artt. 32-bis e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;
- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpa.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali

di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;

- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla Variante in oggetto e sul relativo Rapporto di VAS-ValSAT;
- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi degli artt. 32-bis e 33 della L.R. n. 20/2000, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **Distretto idrografico del fiume Po** (pareri del 13/03/2017 e del 28/03/2017, allegati al PGB0/2017/8075);
 - **Atersir** (parere del 21/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 22/02/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **ARPAE** (parere allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Aeronautica Militare – Comando Rete POL** (parere del 23/02/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 14/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Consorzio della Bonifica Burana** (parere del 9/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** (parere del 1/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio** (parere del 10/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Regione Emilia Romagna – Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali** (parere del 31/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075);
 - **Hera** (parere del 28/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075).

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) redatti in forma associata fra i Comuni dell'Area Bazzanese.

SINTESI DEI DOCUMENTI (RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

OGGETTO della VARIANTE

Variante PSC

La Variante proposta, relativamente al PSC, prevede due tipi di modifiche:

1. adeguamento delle disposizioni del PSC alle normative sovraordinate, come previsto dall'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 994/2014;
2. modifiche relative alla correzione di errori materiali o finalizzate a semplificare e rendere maggiormente comprensibile la normativa.

La Relazione indica che le modifiche di cui al punto 2 comprendono anche modifiche finalizzate ad effettuare interventi pubblici e/o di pubblica utilità, senza però modificare in alcun modo il dimensionamento del Piano.

Per quanto riguarda la Valutazione ambientale strategica, la Relazione indica che la Variante in oggetto riguarda prevalentemente il recepimento di normative sovra comunali ed in parte introduce "aggiustamenti" per risolvere alcune criticità circa l'interpretazione delle norme stesse e che dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte generalmente non generano impatti aggiuntivi da valutare.

La Relazione ritiene quindi di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii. con due sole esclusioni:

- l'estensione dell'ambito ATP (e l'individuazione del relativo subambito per l'insediamento di un centro cinofilo) in loc. Chiesa Nuova di Monte S. Pietro (la variazione comporta modifiche anche alla tav. AB.PSC.2a e alle relative tavole di RUE).
- l'individuazione di un ulteriore Ambito ATP per il possibile insediamento di un "Campo Volo per ultraleggeri" in prossimità della Zona Industriale Corallo di Monteveglio (la variazione comporta modifiche anche alla tav. AB.PSC.2a e alle relative tavole di RUE).

Per queste due modifiche viene redatto un apposito documento di ValSAT – VAS che costituisce elemento essenziale della Variante al PSC.

Variante RUE

Le modifiche al RUE derivano dalla necessità di adeguamento alle variazioni proposte al PSC, in particolare quando riguardano gli elaborati grafici.

La Relazione indica che anche in questo caso si è colta l'occasione per inserire nella variante alcuni argomenti che, pur se non derivanti direttamente dalle modifiche all'articolato del PSC, consentono ai Comuni di dare soluzione ad alcune specifiche problematiche di carattere urbanistico e territoriale oltre che di rendere lo strumento ancor più flessibile e comprensibile.

La Variante proposta, relativamente al RUE prevede quindi due tipi di modifiche:

1. adeguamenti del RUE conseguenti le modifiche del PSC, al fine di rendere coerenti le disposizioni dei due strumenti di pianificazione, in particolare nel caso di modifiche di tipo cartografico o quando, in conseguenza della individuazione di alcuni elementi sul PSC il RUE è tenuto a disciplinare le modalità di intervento per tali elementi;
2. ulteriori modifiche del RUE, al fine di dare soluzioni ad alcune specifiche problematiche locali di carattere urbanistico e territoriale che si sono presentate successivamente all'approvazione del Regolamento e/o della sua Variante.

Tra le modifiche di cui al punto 1 sono ricomprese anche quelle riferite alle due variazioni al PSC oggetto di Valsat di cui sopra:

Art. 4.6.10:

vengono inseriti i nuovi commi 4bis e 8quater che disciplinano le possibilità e le modalità di intervento all'interno degli ambiti ATP "Golf Club – Area B – Chiesa Nuova" e ATP "Campo Volo Monteveglio", la cui individuazione è effettuata dalla specifica Variante al PSC;

Tavv. VS.RUE.1d – VS.RUE.2d1:

In loc. Zona Industriale Corallo di Monteveglio (Valsamoggia) viene individuato un ambito ATP al fine di consentire il possibile specifico insediamento di un "campo volo per ultraleggeri", le cui caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal comma 8 quater dell'art. 4.6.10 delle Norme di RUE, come modificato in conseguenza della presente variante;

Tavv. MP.RUE.1n – MP.RUE.2f1:

In loc. Chiesa Nuova (Monte S.Pietro) viene esteso il perimetro dell'ambito ATP fino a giungere alla Vecchia Bazzanese al fine di consentire l'insediamento di un "centro cinofilo", le cui caratteristiche e modalità di realizzazione sono definite dal comma 4bis dell'art. 4.6.10 delle Norme di RUE, come modificato in conseguenza della presente Variante. Viene contestualmente previsto il ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale posta all'interno del complesso "Golf Bologna" con l'eliminazione di due piccoli ambiti AN.e e la loro trasformazione in "ECO";

ATP GOLF CLUB – AREA B – Chiesa Nuova (centro cinofilo)

Descrizione dell'intervento

La Relazione della Variante al PSC indica che in loc. Chiesa Nuova (Monte S.Pietro) viene esteso il perimetro dell'ambito ATP fino a giungere alla Vecchia Bazzanese al fine di individuare un sub-ambito, avente superficie territoriale di circa

mq 53.000, nel quale consentire l'insediamento di un "centro cinofilo" (la variazione comporta modifiche anche alla tav. AB.PSC.2a e alle relative tavole di RUE).

Contestualmente l'intervento effettua il ridimensionamento della previsione di sviluppo residenziale posta all'interno del complesso "Golf Bologna" con l'eliminazione di due piccoli ambiti AN.e, di superficie pari a circa 570 mq e la loro trasformazione in "ECO" (la variazione comporta modifiche anche alle rispettive tavole di RUE).

L'art. 4.6.10 - comma 4 bis del RUE in variante prevede, per questo sub-ambito le seguenti funzioni e superficie:

- Uso ammesso: d5 (compreso pensione e attività di addestramento cani);
- Interventi e parametri ammessi: NC con Su complessiva pari a mq. 3.600 di cui:
 - mq. 2.400 per campi gara coperti, realizzati con tensostruttura o elemento similare;
 - mq. 600 per pensione cani;
 - mq. 600 per attività di servizio quali Ufficio con zona accoglienza, servizi personale e pubblico, ambulatorio/infermeria, cucina/deposito alimenti, magazzino, pet shop, area tolettatura, alloggio custode;

Lo stesso articolo del RUE in variante prevede inoltre che:

- l'edificato dovrà essere concentrato nella pozione posta a nord-ovest dell'areale, in continuità con il tessuto esistente, al fine della salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all'art. 10.10 del PTCP. Le aree libere, qualora non rappresentino anche visuali significative, potranno essere destinate a funzioni che non comportino edificazione, se non in misura minima, come attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili;
- La composizione progettuale degli interventi dovrà valorizzare gli elementi ambientali e storico-culturali presenti nel contesto (quali la "Viabilità storica"). L'intervento dovrà utilizzare adeguate essenze arboree autoctone.
- Particolare attenzione dovrà essere posta al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda. In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.
- Modalità d'intervento: intervento edilizio convenzionato esteso all'intero sub-ambito. Corresponsione del contributo di sostenibilità come da parametri di PSC.

Il Documento di Valsat indica che la modifica cartografica relativa alla località Chiesa Nuova (Comune di Monte S. Pietro) proposta dalla Variante 2015 al PSC non comporta incremento di carico urbanistico o di dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico, ma opera esclusivamente mediante l'ampliamento delle funzioni insediabili nell'ambito oggetto di individuazione quale ATP (costituente dotazione territoriale, pur se privata – Art. 6.32 PSC – Art. 3.1.2 RUE) per attività compatibili con il territorio rurale del quale gli ambiti ATP fanno parte.

La DOIMA tuttavia contiene anche la planimetria dell'intervento e specifica che la palestra sarà un capannone alto 10 metri (non una tensostruttura) e che è previsto un parcheggio per 103 posti auto dentro all'area.

Reti ecologiche

Per quanto riguarda le reti ecologiche, indica che l'area è parzialmente inclusa nel perimetro del "Connettivo ecologico diffuso" (art. 3.5 del PTCP), che sarebbe deputato alla realizzazione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali

interventi di riqualificazione ambientale finalizzati in prevalenza alla messa in opera di impianti vegetazionali con funzioni di ricucitura e valorizzazione del contesto paesaggistico ed ambientale esistente, ma sottolinea che in tali ambiti non è comunque preclusa, con adeguati accorgimenti, l'esecuzione di attività edilizia.

Paesaggio

L'area fa parte del "Sistema collinare" (art. 2.30 PSC, artt. 3.2, 7.1, 10.8 PTCP), è identificata una "Visuale dalla viabilità verso il paesaggio agricolo/collinare da salvaguardare" (art. 2.35 PSC) e sono presenti tracciati di "Viabilità storica" ancora leggibili (art. 2.37 PSC.).

L'area è inoltre posta all'interno delle aree nelle quali determinati tipi di intervento sono comunque soggette a valutazione specifica da parte di ANAC.

Il documento di Valsat indica che, ai fini della salvaguardia della visuale dalla viabilità, le attrezzature e gli edifici dovranno essere addossate nella porzione ovest dell'area, in prossimità dell'edificato esistente, lasciando così un varco non edificato in corrispondenza della porzione est dell'area ed in fregio alla viabilità comunale (via Irma Bandiera), da cui la percezione del paesaggio agricolo collinare resterà comunque ampia e salvaguardata.

Le tracce della viabilità storica sono rappresentate essenzialmente da una strada campestre di servizio e al momento dell'attuazione dell'ambito dovranno adottarsi i necessari accorgimenti atti a valorizzarla, ad esempio, il suo utilizzo per realizzare un percorso pedonale campestre nel verde agricolo esistente.

Sismicità

La caratterizzazione sismica dell'area riporta che "... la categoria sismica di sottosuolo, determinata mediante la stima del parametro Vs30, è risultata corrispondere alla C (circa 260 m/s) ..." e che "... l'analisi della potenziale liquefacibilità ... indica la presenza nell'area di terreni con rischio di liquefazione molto basso e pressoché nullo ...", ritenendo conseguentemente che sussistano le condizioni di fattibilità delle opere di progetto.

Acque

Il documento di Valsat indica che nel sub ambito non sono presenti elementi del reticolo idrografico. L'ambito è completamente ricompreso all'interno dei "Terrazzi alluvionali" di cui all'art. 5.3 del PTCP. Esso è inoltre incluso in "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di cui agli artt. 2.24 e 2.25 del PSC e degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, ed in particolare in "Aree di ricarica di tipo B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda" nonché, in parte, in "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" di cui all'art. 4.8 del PTCP.

Il documento di Valsat indica che quindi all'interno dell'area ATP di nuova identificazione gli interventi che comportano nuova impermeabilizzazione dei suoli, comunque ammissibili, dovranno prevedere il rispetto del rapporto minimo di superficie permeabile (variabile fra il 25% e il 40% in funzione delle caratteristiche degli insediamenti) ponendo particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda.

L'area è inclusa nell' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" (art. 4.8 del PTCP), quindi dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, con sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro

di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

Sulla Via Irma Bandiera è presente una pubblica fognatura, alla quale è collegato anche il complesso del Golf Club Bologna ed a cui, mediante un impianto di sollevamento, possono essere collegati anche i reflui derivanti dall'insediamento del centro cinofilo, previa verifica del dimensionamento dell'impianto di trattamento da effettuarsi nella fase attuativa dell'intervento

Rumore

Per quanto riguarda la classificazione acustica, l'area è in parte in classe IV, per la presenza della Vecchia "Bazzanese", tutt'ora oggetto di un discreto flusso di traffico, e per il resto in classe III.

Le aree contigue ad ovest ed ad est sono invece rispettivamente in classe V ed in classe IV, trattandosi di Ambiti produttivi comunali consolidati APC.c.

La DOIMA indica che la sorgente sonora traffico indotto dall'attività al centro cinofilo è stata modellata come sorgente sonora lineare aggiunta allo stato di fatto, misurato ad aprile 2016 attraverso due rilievi fonometrici di lunga presso i ricettori sensibili più prossimi, uno vicino alla SP 569 / via Bazzanese, e l'altro lungo via Irma Bandiera, zona estremamente silenziosa e tranquilla malgrado la presenza anche di attività produttive.

Inoltre è stata caratterizzata la sorgente sonora "cani" e loro abbaio, che deve essere aggiunta allo stato di fatto per concorrere all'incremento del clima sonoro della zona nei livelli sonori assoluti e sulla quale si deve verificare il criterio differenziale sia diurno che notturno.

Allo scopo sono state utilizzate misure fonometriche fatte nel 2009 presso un canile a S. Giovanni in Persiceto, che al tempo ospitava 30 cani, esattamente il numero di esemplari che possono essere ospitati in questa nuova struttura.

Il sito allo stato di progetto è stato quindi modellato con le seguenti sorgenti sonore introdotte dallo stesso:

- traffico attratto
- area parcheggio
- latrato/abbaio cani

La simulazione effettuata nella DOIMA evidenzia che, per i tre recettori residenziali considerati:

- per i ric. 2 e 3 vengono rispettati i livelli assoluti massimi ammessi di classe IV a cui sono assegnati, di 65/55 dB(A) giorno/notte, sia allo stato di fatto che con il centro cinofilo operativo;
- per il ric. 1 i livelli assoluti massimi ammessi di classe IV a cui è assegnato, di 65/55 dB(A) giorno/notte, non sono già ad oggi rispettati a causa della rumorosità del traffico stradale della SP569 e il centro cinofilo incide in maniera irrilevante sul clima sonoro (dalla simulazione: +0,2 Db)
- i differenziali diurno e notturno vengono sempre ampiamente rispettati anche in condizioni "estreme" di massimo rumore ambientale e rumore residuo molto basso.

La DOIMA conclude che l'intervento di realizzazione del nuovo centro cinofilo in località Chiesa Nuova con accesso da via Irma Bandiera a Monte S. Pietro risulta acusticamente compatibile e

risponde a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali sull'inquinamento acustico ambientale.

Mobilità

Il sub ambito è prossimo sia alla viabilità di interesse regionale (SP. 627 di Vignola "Bazzanese") che a quella di distribuzione (vecchia "Bazzanese"). Nelle vicinanze è posta la Stazione di Chiesa Nuova del Servizio Ferroviario Metropolitano di Bologna (l'accesso alla stazione ed al relativo parcheggio è posto a circa 50 mt. di distanza dall'area). Sono presenti diversi spazi a parcheggio: oltre a quello connesso alla stazione ferroviaria ve ne è un altro di notevoli dimensioni nell'ambito APC.c posto ad est.

L'analisi del traffico veicolare indica che per quanto attiene il traffico veicolare indotto: al centro cinofilo sono previsti al massimo 31 box coperti con annessa antistante l'area coperta per cui al massimo potranno essere ospitati notte e giorno 31 cani. Pertanto, includendo gli operatori fissi al centro, che sarebbero al più 10 al giorno, in un giorno feriale medio tipo ipotizza al massimo 40 vetture indotte al giorno al centro cinofilo, pari a 80 transiti mezzi al giorno, dalle ore 06-22, che distribuiti sulle 16 ore del periodo di riferimento diurno divengono 5 transiti/hmedia-giorno e di notte al massimo 1 transito/hmedia-notte.

Tale traffico veicolare nell'ora di punta di indotto al centro cinofilo potrebbe divenire al più di 15 transiti/hgiorno che però non coinciderebbe mai con l'ora di punta del traffico urbano delle ore 07-09 e raramente con quello pomeridiano-serale delle ore 17-18, interferendo in maniera non apprezzabile sulla mobilità della zona, dato che anche 15 transiti/hgiorno aggiunti nell'ora di punta inciderebbero meno del 1,1% sulla SP569 ad Ovest dello svincolo e meno del 4% sulla SP569 ad Est dello svincolo.

L'Analisi del traffico indica che nelle giornate di gara, solitamente svolte in giorni festivi o pre-festivi, l'indotto è quantificabile sulla base dei 103 posti auto esterni visibili dal progetto (*e tutti gli altri parcheggi di cui parla la Valsat ????*), che includono i partecipanti alle gare e gli spettatori e ipotizza che questi 103 mezzi, che inducono 206 movimenti al giorno (un'andata ed un ritorno), tutti concentrati nelle ore 06-22, inducano nell'ora media del diurno di giorni festivi (o al sabato) circa 15 mov/hmedia-giorno, valutando il relativo impatto come praticamente trascurabile, sia sulla SP569 che su via Irma Bandiera nei suoi primi 65 m dall'incrocio con la via Bazzanese.

L'Analisi del traffico veicolare conclude che il traffico indotto dall'intervento nelle condizioni di massimo carico veicolare impostato su dati prudenziali avrà incidenza sostanzialmente nulla sul traffico attuale della zona.

Misure di mitigazione:

La progettazione dell'intervento dovrà essere estesa all'intero sub-Ambito ATP e le strutture in esso previste dovranno essere accorpate nella porzione nord-ovest dello stesso, in continuità con il tessuto esistente, evitando utilizzazioni comportanti edificazione ed altre opere presso la strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria e il paesaggio agricolo e/o collinare; le aree libere, qualora non rappresentino anche visuali significative, possono essere destinate a funzioni che non comportino edificazione, se non in misura minima, come attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

La composizione progettuale degli interventi dovrà valorizzare gli elementi ambientali e storico-culturali presenti nel contesto (quali la "Viabilità storica").

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali

Soprattutto per gli ambiti inseriti in contesti di interesse naturalistico (connettivo ecologico) o paesaggistico l'intervento dovrà utilizzare adeguate essenze arboree autoctone.

Si dovrà porre particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda.

In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate), individuando la destinazione più opportuna in relazione alla tipologia dell'intervento e alle condizioni di contesto; gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

Dovrà inoltre prevedersi la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

In relazione alla pericolosità sismica, nella fase della progettazione attuativa dovranno essere eseguiti i dovuti ulteriori approfondimenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (se ed in quanto necessari).

ATP Campo Volo di Monteveglio

Descrizione dell'intervento

La Relazione della Variante al PSC indica che in prossimità della Zona Industriale "Corallo" di Monteveglio (Valsamoggia) viene individuato un nuovo ambito ATP, adiacente al Comparto Produttivo "Ingresso Nord", finalizzato al possibile insediamento di un "campo volo per ultraleggeri".

L'art. 4.6.10 – comma 8 quater del RUE in variante prevede, per quest'area, la possibilità di specifico insediamento di un campo volo per ultraleggeri.

Sono ammessi in via ordinaria gli interventi previsti al comma 1 dello stesso articolo, cioè:

- interventi MO, MS, RRC, RE, D di costruzioni esistenti;
- interventi di cambio d'uso di edifici esistenti per usi b2, b4, b14.1, e1, e2, e3, d7;
- realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti (ad esempio recinti per animali, attrezzature sportive e ricreative all'aria aperta che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione, percorsi ciclabili);
- eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati, in convenzioni in essere o in accordi sottoscritti

La variante al RUE prevede inoltre che la realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non dovrà comportare nuova impermeabilizzazione di suolo.

Il documento di Valsat sottolinea che l'area è contigua ad immobili che, se pur posti in territorio rurale, ospitano attività prevalentemente di servizio alla vicina area industriale (Ristorante – Self-service, vendita di prodotti per l'edilizia) o all'intero territorio (centro per il conferimento di rifiuti differenziati) o, ancora, oggetto di interventi edilizi in forza di piani attuativi tuttora in corso (il PUA approvato denominato "Ingresso Nord", prevede la realizzazione di un edificio da destinare ad

attività di autotrasporto e relativo magazzinaggio [logistica] e la realizzazione di un ampio piazzale per il parcheggio degli autocarri, oltre all'ampliamento, in una seconda fase attuativa, del già citato pubblico esercizio [Bar- Self-service] anche per funzioni commerciali di vicinato [usi b1 e b2]).

Il documento di Valsat indica che la modifica cartografica relativa a questo nuovo ambito ATP non comporta incremento di carico urbanistico o di dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico, ma opera esclusivamente mediante l'ampliamento delle funzioni insediabili nell'ambito oggetto di individuazione quale ATP (costituente dotazione territoriale, pur se privata – Art. 6.32 PSC – Art. 3.1.2 RUE) per attività compatibili con il territorio rurale del quale gli ambiti ATP fanno parte.

La Valutazione di impatto acustico allegata alla Valsat indica che sulla struttura, che è privata, si effettuerà essenzialmente attività di volo da diporto riservato a veicoli ultraleggeri:

- velivoli dotati di motore a 4 tempi silenziati ad elica tripala;
- velivoli ultraleggeri aperti, deltaplani a motore o similari;
- velivoli che presentano livelli di rumorosità inferiori a 55 dBA a 50 mt

Acque

Nell'area interessata dalla Variante sono presenti elementi del reticolo idrografico.

L'ambito è completamente ricompreso all'interno dei "Terrazzi alluvionali" di cui all'art. 5.3 del PTCP. Esso è inoltre incluso in "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di cui agli artt. 2.24 e 2.25 del PSC e degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, ed in particolare in "Aree di ricarica di tipo A: Aree caratterizzate da ricarica diretta della falda" nonché, in parte, in "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" di cui all'art. 4.8 del PTCP.

In questi ambiti le disposizioni del PTCP, a cui il PSC fa riferimento, dispongono limitazioni nell'utilizzo dei suoli e fra di essi specificamente quelli che possono portare al pericolo di contaminazione della falda idrica.

La località è dotata di rete di raccolta delle acque reflue confluite all'Impianto di Depurazione centralizzato posto in Bazzano che può soddisfare l'esigenza derivante dall'eventuale realizzazione di strutture per le quali sia necessario usufruire di rete pubblica di smaltimento degli scarichi derivanti dall'attività.

Rete ecologica

L'ambito è totalmente incluso in areale nel quale sono evidenziate "Interferenze della rete ecologica con ambiti produttivi di rilievo sovra comunale consolidati" disciplinati dall'art. 9.1 e 9.3 del PTCP. Esso è inoltre in parte interessato da "Connettivo ecologico diffuso" di cui all'art. 3.5 dello stesso PTCP e all'art. 3.8 del PSC, per il quale, ai fini della promozione e realizzazione del progetto di Rete ecologica locale, sono da sostenere, in particolare, "... interventi polivalenti e sinergici di riassetto fruitivo ed ecologico del sistema agroambientale ...".

L'area è inoltre interessata dalla individuazione di direzioni di collegamento ecologico di cui all'art. 3.5 del PTCP in prossimità della viabilità provinciale. Il documento di Valsat indica che tali collegamenti sono comunque già fortemente compromessi dal PUA in corso di attuazione nella

porzione sud dell'areale ricompresa fra il perimetro del proposto ambito ATP e la viabilità provinciale.

Paesaggio

L'area interessata dall'ipotesi di individuazione del nuovo Ambito ATP non è interessata da vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche. In prossimità dell'area, e comunque al di fuori dell'ambito oggetto di intervento, sono presenti tracciati di "Viabilità Storica" ancora leggibili di cui all'art. 2.37 del PSC.

Ostacoli

La Valutazione di impatto acustico allegata alla Valsat indica la presenza di una linea aerea di BT di Terna perpendicolare alla futura pista alta circa 6 mt, di cui è programmato l'interro nel tratto di attraversamento del campo.

Il documento di Valsat evidenzia l'esistenza di una linea aerea AT -132 KV ad ovest dell'areale ed in prossimità dello stesso nonché di una cabina primaria di trasformazione AT/MT immediatamente a sud ed in aderenza allo stesso.

Il documento di Valsat indica che le simulazioni effettuate per individuare eventuali incompatibilità fra dette infrastrutture elettriche e l'attività che si prevede di effettuare nell'area (Allegata) hanno evidenziato che "... sia in fase di decollo, sia in quella di atterraggio ... non vi è in nessun caso interessamento né sorvolo della linea elettrica, che non rappresenta alcuna forma di incompatibilità con l'attività di volo nell'area proposta ..."

Sismicità

Il documento di Valsat indica che gli approfondimenti in materia geologica e sismica effettuati in occasione della predisposizione del PUA relativo alla contigua area produttiva (PUA Ingresso Nord) possono ritenersi validi anche per l'area in esame.

Questi approfondimenti hanno evidenziato che "... I terreni del primo sottosuolo presentano una Vs30 pari a 287 m/sec, pertanto ricadono nella Categoria C ..." e che "... Nell'area in esame sedimenti potenzialmente liquefacibili sono inesistenti, essendo la litologia di superficie rappresentata da argille limose compatte interrotte da un materiale grossolano (ghiaie e sabbie) di addensamento elevato e sopportate da argille limose e sabbiose di consistenza elevata ...", concludendo che dal punto di vista geologico non vi è nulla che impedisca l'utilizzazione dell'area per gli scopi ipotizzati.

Rumore

L'area interessata dagli interventi è totalmente in classe III in quanto territorio rurale ed è adiacente alla fascia di classe IV nella porzione posta a sud, a causa della presenza della cabina elettrica primaria di trasformazione AT/MT e del centro di conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La Valutazione di impatto acustico ambientale allegata alla Valsat premette che la valutazione viene effettuata secondo la metodologia di analisi introdotta dal DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

Il campo volo non può essere considerato un aeroporto perché non appartiene al demanio aeronautico, ma viene utilizzata ugualmente la metodologia del citato Decreto in quanto più idonea perché introduce un descrittore acustico (L_{VA}) congruo al tipo di sorgente.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali

Adottando questa metodologia, sono stati effettuati alcuni voli di simulazione di un velivolo analogo per valutare i livelli di rumore. Con due fonometri posizionati in prossimità della pista sono state misurate in contemporanea le emissioni sonore durante il decollo e l'atterraggio.

Dall'analisi delle registrazioni sono stati valutati i livelli del rumore dei singoli eventi misurati (SEL) per stimare il valore dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale (L_{VA}).

L'analisi è stata svolta ipotizzando 8 movimenti aerei ogni giorno per 3 giorni durante la settimana.

Infine sono stati confrontati i valori ottenuti dell'indice L_{VA} con i valori limite previsti dal DM 31/10/1997 per le aree territoriali presenti nell'intorno del campo volo.

In base alla classificazione acustica del comune di Valsamoggia, la zona oggetto di intervento è collocata in classe III. E' inoltre presente una fascia di rispetto in classe IV dovuta alla presenza della SP 27.

La Valutazione di impatto acustico ambientale indica che, valutando i valori del $Leq_{AmbTR-Diurno}$ (il campo volo non è utilizzato nel periodo notturno), questi limiti di classe vengono sempre rispettati.

Per quanto riguarda invece il valore limite differenziale, la Valutazione di Impatto acustico non lo prende in considerazione in quanto ritiene che le aviosuperfici debbano essere considerate, per analogia, infrastrutture aeroportuali, alle quali non si applica il livello differenziale.

La Documentazione Previsionale di Impatto conclude che "Dalle analisi effettuate [...] si valuta che l'attività della futura infrastruttura adibita a campo volo, limitatamente alle condizioni di esercizio valutate, [...] produce un impatto acustico COMPATIBILE in riferimento ai seguenti indici:

- Livello LVA del rumore aeroportuale ai sensi del Decreto 31 Ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" stimato inferiore a 60 dB(A);
- [...]
- LA_{eqTR} ambientale, di immissione in ambiente esterno, inferiore al limite assoluto di emissione diurno ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" nonché della classificazione acustica del territorio comunale."

Mobilità

L'area è prossima alla viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (SP 27 "Valle del Samoggia") alla quale è possibile accedere mediante la viabilità di servizio già prevista dal PUA in corso di attuazione più volte citato.

L'area dovrà essere dotata dei necessari parcheggi pertinenziali in funzione dell'attività insediabile, sulla base dei parametri indicati dalle disposizioni di RUE.

Il documento di Valsat non riscontra particolari problemi di accessibilità o di fruizione dell'area.

Misure di mitigazione

Il documento di Valsat indica che:

- Si dovrà porre particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire un'adeguata ricarica della falda;
- In sede attuativa devono essere definite le modalità per lo smaltimento delle ABC (acque bianche contaminate) e delle ABNC (acque bianche non contaminate)
- gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli Enti competenti, in corpo idrico superficiale; saranno comunque da privilegiare soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell'intervento.

- Per la parte di area inclusa in “Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura” di cui all’art. 4.8 del PTCP dovrà inoltre prevedersi la realizzazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, non ricomprendendo in essa le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.
- In considerazione dell’inclusione dell’ambito in “Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo “A”” dovranno essere scrupolosamente rispettate le indicazioni dell’allegato “O” al PTCP con particolare riferimento alla non ammissibilità della realizzazione di stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi.
- La sistemazione superficiale dell’area per la realizzazione delle piste di decollo e atterraggio degli ultraleggeri dovrà prevedere il mantenimento del tappeto erboso.
- Analogamente i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell’intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili che consentano il mantenimento del tappeto erboso.

Piano di Monitoraggio

Non è previsto il piano di monitoraggio

PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Distretto idrografico del fiume Po** (pareri del 13/03/2017 e del 28/03/2017, allegati al PGB0/2017/8075), che:
 - per quanto riguarda la parte di territorio compresa nel bacino del fiume Po, ritiene che sia la Regione a svolgere la valutazione di coerenza degli strumenti urbanistici con il PAI, con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po e con il suo successivo aggiornamento, con particolare riferimento agli obiettivi assunti per i corpi idrici, e con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
 - per quanto riguarda la parte di territorio compresa nel bacino del fiume Reno, propone alcune modifiche relativamente alle parti della Variante non oggetto di VALSAT e ritiene che, riguardo agli aspetti ambientali di competenza, la variante al PSC non genera impatti aggiuntivi rispetto a quanto già valutato nei rapporti di VAS e VALSAT per il PSC vigente;
- **Atersir** (parere del 21/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075). Relativamente alla estensione dell’Ambito ATP posto in loc. Chiesa Nuova in Comune di Monte S. Pietro ed alla individuazione di un ulteriore Ambito ATP nei pressi della Zona Industriale “Corallo” di Monteveglio, Atersir comunica che, sulla base di quanto riportato nel documento di Valsat, nulla osta all’approvazione dello strumento urbanistico adottato, precisando che:
 - gli estendimenti e/o potenziamenti delle dotazioni esistenti del Servizio Idrico Integrato che si rendessero necessari sulla base delle valutazioni del Gestore del servizio, non potranno, di norma, essere previste a carico del S.I.I.;
 - l’eventuale inserimento nel Programma degli Interventi di ATERSIR potrà essere valutato a fronte della partecipazione al costo dell’intervento con contributi a carico del proponente, o comunque estranei alla tariffa;

- la fase attuativa della pianificazione dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione

Atersir infine ricorda:

- l'osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle captazioni;
- la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato e delle relative attività inclusa l'esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate dalla trasformazione urbanistica;
- le prescrizioni normative in merito allo smaltimento delle acque reflue;
- **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 22/02/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che propone alcune modifiche relativamente alle parti della Variante non oggetto di VALSAT. Inoltre, relativamente alla previsione del centro cinofilo in località Chiesa Nuova a Monte San Pietro:
 - ricorda la disposizione contenuta all'articolo 63 del Regolamento d'Igiene (che si applica anche ai soli "ricoveri"), al fine di evitare conflitti tra norme ed eventuali contestazioni, facendo presente che il Centro ospiterebbe, come risulta dalla valutazione di impatto acustico, attività come pensione anche per lunghi periodi 24 ore su 24, dog parking, ecc.) e ricorda che l'inserimento della previsione deve avvenire in modo da non costituire occasione di danno o disturbo per le persone.
 - fa presente che un centro cinofilo è presumibilmente una fonte molto impattante dal punto di vista dell'inquinamento acustico per le emissioni sonore dei cani
 - ritiene di particolare rilevanza il possibile disturbo, oltre alle funzioni residenziali più prossime, anche all'area verde dedicata all'attività del golf;

Relativamente alla previsione per il possibile insediamento di un campo volo per ultraleggeri, AUSL fa salve le valutazioni dei competenti uffici anche in relazione alla sicurezza aerea, se dovute.

Infine, relativamente alle previsioni di VAS e VALSAT prodotte:

- ricorda che dovranno essere rispettate le puntuali indicazioni e accorgimenti indicati nelle relazioni allegate (studio geologico, rischio sismico, ecc.) nonché le indicazioni di mitigazione, facendo salve le valutazioni a cura di ARPAE e di altri soggetti competenti.
- precisa che la realizzazione delle opere è comunque subordinata agli esiti positivi delle valutazioni anche successive.
- per quanto concerne la non inclusione della valutazione per VAS e VALSAT di diverse previsioni sia del PSC che del RUE, ritiene di adeguarsi alle considerazioni che saranno formulate da ARPAE.
- **ARPAE** (parere allegato al PGB0/2017/8075), che esprime parere positivo condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate:
 - condivide la valutazione per cui, relativamente al recepimento della normativa sovraordinata, alla correzione di errori materiali e alle specificazioni e chiarimenti delle disposizioni di PSC, la Variante non ha effetti ambientalmente significativi che non siano già stati valutati nel PSC vigente.
 - Relativamente ai commi 8bis e 8ter dell'art. 4.6.10 del RUE in variante, concorda con AUSL che qualora le attività ricreative che si svolgeranno a villa Gandolfo a Bazzano e al Lago Masone a Zola Predosa fossero tra quelle che necessitano di valutazione di impatto acustico, occorrerebbe approfondimento.

- Per quanto riguarda la proposta di realizzazione di un centro cinofilo in località Chiesa Nuova di Monte San Pietro
 - concorda con il documento di VALSAT relativamente alle misure di sostenibilità per la tutela delle acque sotterranee e a quelle per la tutela del paesaggio;
 - indica che gli scarichi idrici dovranno preferibilmente allacciarsi alla fognatura pubblica su via Irma Bandiera, verificando col gestore la congruità del dimensionamento del depuratore o, in alternativa, il centro dovrà dotarsi di un adeguato impianto di depurazione da autorizzarsi;
 - valuta, in base alla documentazione acustica allegata alla VALSAT, che il nuovo insediamento è acusticamente compatibile
- per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo ambito ATP in località Corallo di Monteveglio l'insediamento di un "campo volo per ultraleggeri":
 - prende atto che non comporta incremento di carico urbanistico;
 - concorda con il documento di VALSAT relativamente alle misure di sostenibilità per la tutela delle acque sotterranee, ricordando che in area di terrazzo alluvionale e area di ricarica di tipo A non sono ammessi, per nuove attività da insediare, stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi
 - prescrive che la sistemazione superficiale dell'area per la realizzazione delle piste di decollo e atterraggio dovrà prevedere il mantenimento del tappeto erboso;
 - prescrive che i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell'intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili
 - indica che nel caso di costruzione di nuovi edifici e/o luoghi destinati alla permanenza di persone per tempi superiori alle 4 ore al giorno occorrerà richiedere al gestore le fasce di rispetto degli elettrodotti e verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dell'obiettivo di qualità secondo il DPCM 8/7/2003
 - relativamente alle acque reflue ricorda le prescrizioni contenute nell'allegato O alle norme del PTCP riguardo alle nuove reti e per esse dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti le fognature o le opere di collettamento ai corpi recettori delle acque di scarico
 - dalla lettura della documentazione acustica allegata alla VALSAT valuta che il nuovo insediamento risulta acusticamente compatibile
- **Aeronautica Militare – Comando Rete POL** (parere del 23/02/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che comunica che la Variante in oggetto non interferisce con il Sistema Oleodotti POL NATO Nord Italia;
- **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 14/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che esprime parere favorevole alla Variante in oggetto a condizione che:
 - venga valutata in fase di attuazione l'opportunità di considerare l'intero ambito ATP "campo volo" come appartenente alla zona di pianura individuata dal Piano Stralcio per il Torrente Samoggia in merito al controllo degli apporti d'acqua, in funzione di come verranno convogliate le acque meteoriche all'interno dell'ambito stesso;
 - venga inserito all'interno delle norme del RUE, sia per l'ATP "Campo volo" che per l'ATP "Golf Club – centro cinofilo", il riferimento all'art. 20 del Piano Stralcio per il Torrente Samoggia e alla volumetria prescritta dallo stesso articolo.

- **Consorzio della Bonifica Burana** (parere del 9/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che propone alcune modifiche relativamente alle parti della Variante non oggetto di VALSAT.
- **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** (parere del 1/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che esprime parere favorevole;
- **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio** (parere del 10/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075) che esprime prescrizioni riferite in particolare agli ambiti caratterizzati da potenzialità archeologica di grado alto o a potenziale archeologico diffuso, tra i quali non rientrano quelli oggetto di Valsat;
- **Regione Emilia Romagna – Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali** (parere del 31/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075) che comunica di non avere nulla da segnalare in merito alla Variante in oggetto;
- **Hera** (parere del 28/03/2017, allegato al PGB0/2017/8075), che comunica che dall'esame del materiale ricevuto non rileva, relativamente anche ai nuovi ambiti, incrementi significativi tali da prevedere modifiche o potenziamenti/estensioni delle reti esistenti. In particolare:
 - per gli ambiti Chiesa Nuova e Centro cinofilo non rileva criticità in quanto le aree risultano servite da reti fognarie afferenti al depuratore comunale
 - per l'ambito Campo volo, non rileva criticità in quanto l'area risulta servita da reti fognarie afferenti al depuratore comunale.

CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

Centro cinofilo

In generale si rilevano alcune incongruenze tra i documenti di Piano, la relazione di VALSAT e la DOIMA relativamente agli interventi previsti per la realizzazione del centro cinofilo. Si precisa che la presente valutazione si basa su quanto dichiarato nei documenti di Piano e nella VALSAT e che eventuali interventi difformi dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione.

In particolare:

- Nella documentazione di VALSAT e di progetto si fa riferimento ai campi gara all'aperto, su terreno naturale, e ad una palestra coperta di 2400 m², realizzata con tensostruttura o elemento similare, per gli usi invernali o in caso di cattivo tempo. Nella DOIMA invece tale struttura è descritta come "capannone alto circa 10 m", nel quale viene "prevista una doppia palestra coperta che possa essere resa *aperta* tramite ampie vetrate da mantenere impacchettate durante le stagioni miti per permettere così lo svolgimento di gare durante tutto l'anno". Una tale struttura non è oggetto della presente valutazione di VAS/VALSAT secondo quanto riportato nei documenti di Piano (variante PSC e RUE), né è contemplata dalle modifiche introdotte nella scheda 4.6.10 del RUE. Pertanto si prescrive di correggere la DOIMA adeguandola alle caratteristiche della tensostruttura prevista dalla variante RUE.
- Analogamente si rileva che non è previsto dai documenti di Piano né dalla VALSAT alcun parcheggio nell'ambito ATP oggetto di variante e al riguardo la VALSAT indica che sono già presenti nelle vicinanze diversi spazi a parcheggio: parcheggio della stazione ferroviaria Chiesa Nuova e parcheggio di notevoli dimensioni nell'ambito APC.c posto ad est. La

DOIMA mostra invece una planimetria di progetto che contiene un parcheggio per 103 posti auto all'interno dell'area del centro cinofilo. Si prescrive di adeguare la DOIMA ai documenti di Piano stralciando la previsione dei parcheggi. Si ricorda che eventuali interventi difformi da quelli presentati nell'ambito della variante al PSC e al RUE dovranno essere oggetto di una nuova valutazione ambientale.

Con riferimento alla previsione del campo gara coperto e ad un eventuale parcheggio si fa osservare che a norma dell'art. 11.4 delle NTA del PTCP è consentito l'insediamento di "attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate....".

In merito agli aspetti paesaggistici si rileva una perdita di visuale verso la collina, nonostante la collocazione della parte edificata ad ovest, come previsto dal RUE. A tal fine si prescrive di utilizzare per le necessarie recinzioni dei campi gara e di sgambamento all'aperto materiali adeguati (naturali, trasparenti, ...) all'esigenza di salvaguardare la visuale dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare di cui all'art. 10.10 del PTCP.

In relazione all'aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

In relazione al rumore, originato dal traffico veicolare e dall'abbaio dei cani, considerato che si tratta di sorgenti al momento non quantificabili, si prescrive di effettuare un monitoraggio acustico in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il criterio differenziale.

Campo volo

Dal momento che il campo volo insiste su una zona di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura di tipo A, ovvero in connessione diretta con le acque sotterranee, le attività legate al campo volo sono sottoposte a specifica normativa (Rif. allegato "O" alle NTA del PTCP vigente) secondo cui:

- non potranno comportare l'impiego e lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose;
- qualora sia necessario effettuare opere di collettamento dei reflui, queste dovranno essere realizzate con materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento tra i manufatti (collettore/pozzetti di ispezione);
- non sono ammessi interrati per lo stoccaggio di carburanti;
- la realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie potrà essere ammessa solo a seguito di approfondimenti che dimostrino l'assenza di interferenze con la falda;
- non è ammessa la gestione di rifiuti;
- non è ammesso lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- non è ammessa la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.

Lungo il confine ovest del campo volo scorre una linea aerea AT a 132KV di Terna. Con riferimento a tale linea, che può rappresentare un elemento di pericolo per le attività di decollo e atterraggio dei velivoli, si sollecita il Comune a verificare con Terna, prima della approvazione della variante PSC, la compatibilità della destinazione a campo volo e le condizioni di sicurezza da implementare.

Si suggerisce inoltre di verificare con ENAC se, in merito alla previsione di un campo volo, sia necessario od opportuno acquisire un loro parere o indicazioni attuative.

L'area destinata a campo volo è attraversata, perpendicolarmente alla futura pista, da una linea aerea BT di Terna alta circa 6 m, per la quale è programmato l'interramento. Si chiede di specificare modalità, tempi e soggetto attuatore di tale interramento.

In relazione all'aumento di carico urbanistico, dal quale deriva la stima dei flussi veicolari, non è stata espressa nel documento di VALSAT alcuna valutazione.

La fase attuativa dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione.

In base alla classificazione acustica del comune di Valsamoggia, la zona oggetto di intervento è collocata in classe III. E' inoltre presente una fascia di rispetto in classe IV dovuta alla presenza della SP 27. La Valutazione di impatto acustico ambientale non rileva superamenti del limite diurno, e non effettua valutazioni nel periodo notturno. Pertanto si prescrive, come già previsto, che il campo volo non sia utilizzato nel periodo notturno (dalle 22 alle 6).

Per quanto riguarda invece il valore limite differenziale, la Valutazione di Impatto acustico non lo prende in considerazione in quanto ritiene che le aviosuperfici debbano essere considerate, per analogia, infrastrutture aeroportuali, alle quali non si applica il livello differenziale.

Viceversa si ritiene che tale verifica debba essere svolta, ma trattandosi di una sorgente atipica si prescrive un monitoraggio acustico, comprendente anche il criterio differenziale, da effettuare in corrispondenza dei ricettori residenziali, ad attività avviata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

IL RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)